

POR REGIONE TOSCANA FSE 2014/2020

Asse A – Azione A.2.1.7

AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI CONGIUNTI DI ALTA FORMAZIONE ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI ASSEgni DI RICERCA

(bando ANNO 2017)

CONVENZIONE FRA REGIONE TOSCANA E _____ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO DENOMINATO

“ _____ ”

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

VISTA la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “ Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2.03.2015 e ss.mm.ii. con il quale è stato

approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;

VISTA la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";

VISTO il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003;

VISTA la DGR 635/2015 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020 ;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 51 del 24/01/2017 che approva gli elementi essenziali dell'avviso e prenota le relative risorse;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 1514 del 10/02/2017 e ss.mm.ii. con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti congiunti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca a valere sul POR FSE 2017/2020 – Asse A;

PREMESSO che la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. _____ del _____ 2017 ha approvato il finanziamento previsto dal POR FSE 2014-2020 - pari ad euro _____ (_____/00), a favore di _____ (di seguito soggetto attuatore), soggetto proponente del Programma di Intervento denominato _____,

PREMESSO che il Programma di Intervento oggetto di finanziamento è costituito da n. ____ Progetti di ricerca, di cui n. _____ progetti standard presentati sulla linea A e n. _____ Progetto strategico presentato sulla linea B di cui all'allegato A della presente Convenzione che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO inoltre, come previsto dall'art. 9 e dall'art.18 del Avviso pubblico, che per la realizzazione dei progetti di ricerca previsti all'interno del Programma di Intervento denominato _____ il soggetto attuatore ha provveduto a firmare con i soggetti facenti parte di ciascuna rete proposta nei singoli progetti di ricerca, una Convenzione (conservata agli atti dell'Ufficio), che regola i reciproci impegni assunti in fase di presentazione del formulario di candidatura e a trasmetterla a regione Toscana;

PRESO ATTO che il soggetto attuatore ha provveduto a inviare il Piano Economico di Dettaglio (di seguito PED) del programma di intervento con l'indicazione dei soli progetti di ricerca e del numero di assegni di ricerca ammessi definitivamente a finanziamento (per i quali siano state soddisfatte e documentate tutte le condizioni dichiarate nella domanda di finanziamento), che è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

PRESO ATTO che il soggetto proponente ha prodotto la documentazione (conservata agli atti dell'Ufficio) necessaria a provare che i fondi da esso destinati al cofinanziamento provengano dalle fonti indicate per ciascun progetto di ricerca come previsto dall'art. 18 dell'Avviso pubblico;

CONSIDERATO che, ai sensi del decreto dirigenziale n. _____ del _____ 2017, per la realizzazione del Programma di Intervento denominato _____, si procede alla sottoscrizione della presente Convenzione, conforme alla bozza approvata con il decreto medesimo, intesa a regolamentare gli aspetti attuativi, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica dei risultati

TRA

la Regione Toscana (da ora in poi anche Regione) C.F. 01386030488, con sede in Firenze, Piazza Duomo 10, rappresentata dal responsabile del Settore "Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca" Lorenzo Bacci, nato a Firenze il 3/11/1965 domiciliato presso la sede dell'Ente, ed autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

E

il soggetto attuatore _____ C.F./P.IVA _____ con sede via _____ rappresentato/a dal legale rappresentante dell'ente (o suo unico delegato) _____ nato/a a _____ il _____;

TUTTO CIÒ VISTO, RICHIAMATO E PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il visto , il richiamato e il premesso fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1

Concessione del contributo

La Regione concede a _____ il finanziamento di euro _____ (_____) per la realizzazione del Programma di Intervento denominato _____, del costo pari ad euro _____ (_____), definito alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Le attività di alta formazione e ricerca dovranno svolgersi in conformità con quanto previsto dai progetti facenti parte del programma di intervento di cui al comma precedente e presentato alla Regione Toscana rispondendo all'Avviso pubblico di cui al decreto n. 1514/2017 e ss.mm.ii;

Le erogazioni sono effettuate mediante versamento sul conto n. _____ di girofondo su contabilità speciale della Banca d'Italia Tesoreria unica intestato a _____.

Il finanziamento approvato è provvisoriamente assegnato e costituisce limite massimo di spesa.

Art. 2

Avvio del programma e limiti temporali

La data di avvio del programma di intervento è quella di sottoscrizione della convenzione che rappresenta anche il giorno dal quale sono imputabili le spese sostenute, mentre la data di avvio dei progetti è quella di inizio dell'assegno di ricerca.

La data di conclusione del programma di intervento coincide con quella di chiusura dell'ultimo progetto facente parte di esso.

Il soggetto attuatore si impegna ad avviare e concludere le attività formative del programma d'intervento secondo quanto approvato nello stesso e rispettando le caratteristiche dei progetti facenti parte di esso.

Eventuali proroghe del termine di avvio e conclusione del programma d'intervento, nonché dei singoli progetti (standard e strategici) possono essere autorizzate dalla Regione previa richiesta, adeguatamente motivata, da parte del soggetto attuatore.

Art. 3

Adempimenti e vincoli del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore:

1. ai fini del presente bando ed in relazione alla terminologia presente sul sistema Informativo FSE deve considerare "progetto" il programma di intervento, "attività" il singolo progetto di ricerca (standard o strategico) e "allievi" gli assegnisti.

2. almeno 5 giorni prima dell'avvio delle attività previste dal programma di Intervento, deve darne comunicazione alla Regione ed inserire i relativi dati nel Sistema Informativo Regionale del POR FSE 2014-2020.
3. è tenuto a conoscere ed applicare la normativa comunitaria in materia tra cui Reg. CE 1081/2006, Reg. CE 1083/2006, Reg. Ce 1828/2006, DGR 635/2015 in quanto applicabile.
4. è tenuto ad implementare il Sistema Informativo POR FSE 2014-2020 della Regione Toscana con i dati del monitoraggio finanziario e fisico secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali entro dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza della rilevazione trimestrale (31/03; 30/06; 30/09; 31/12) e successivamente a far pervenire la documentazione tramite PEC agli Uffici competenti della Regione;
5. deve comunicare e trasmettere alla Regione l'adozione dei bandi di selezione degli assegni di ricerca e gli atti con i quali vengono individuati i nominativi dei soggetti risultati assegnatari;
6. deve comunicare entro 10 giorni eventuali interruzioni e sospensioni dell'assegno;
7. deve far sottoscrivere agli assegnisti la domanda di iscrizione FSE e inviarne copia alla Regione e implementare il sistema informativo con i nominativi e tutte le informazioni richieste;
8. deve produrre, a semplice richiesta della regione, ogni atto o documento concernente le attività del progetto, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta in merito alla sua attuazione;
9. deve riportare su ogni documento e/o comunicazione inerente il progetto i loghi dei soggetti finanziatori (UE, Stato e Regione), logo del POR FSE 2014/2020 nonché il logo di Giovanisi;
10. deve stipulare le assicurazioni obbligatorie, in esecuzione delle vigenti normative, finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento dei progetti, dovessero derivare agli assegnisti e/o a terzi;
11. deve rispettare la normativa fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori, nonché rispettare gli obblighi derivanti del D.lgs 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii;
12. deve garantire l'idoneità delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, sotto la propria responsabilità;
13. deve conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto per tutto il periodo previsto dall'art. 140 del Reg.CE 1302/2013, fatti salvi gli obblighi di conservazione della documentazione contabile previsti dalla normativa nazionale (art.2220 del Codice civile) e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo;
14. deve collaborare alle verifiche periodiche che nel corso dell'attuazione dei programmi di intervento/progetti siano effettuate, in loco o presso gli uffici regionali, sull'andamento degli stessi, al fine di monitorare lo stato di avanzamento ed anticiparne eventuali criticità;
15. deve comunicare entro 10 giorni dal termine dell'ultimo progetto facente parte del programma d'intervento la conclusione dello stesso;
16. deve presentare entro 60 giorni dalla data di conclusione del programma di intervento il dossier di rendiconto finale secondo quanto indicato all'art. 4 della presente convenzione;
17. è tenuto a produrre, con periodicità semestrale, a cura dei dipartimenti universitari/degli istituti di ricerca coinvolti, un report (*Report semestrale di monitoraggio amministrativo*) relativo allo stato di avanzamento degli assegni di ricerca, con l'indicazione di eventuali rinunce e sostituzioni;

18. è tenuto a produrre, al termine di ciascun anno, a cura del responsabile scientifico di progetto, una relazione in itinere (*Report di monitoraggio in itinere di progetto*) sullo stato di avanzamento dell'attività del progetto di ricerca sul fronte scientifico e dei risultati di ricerca e delle competenze acquisite. A tale rapporto dovranno essere allegate le relazioni prodotte da ciascun assegnista sulle attività svolte nell'ambito del progetto di ricerca. Il responsabile scientifico dovrà produrre un report per ciascun progetto della linea A, e due report per ciascun progetto della linea B;
19. è tenuto a produrre, al termine di ciascuna attività, e a cura del responsabile scientifico, una relazione finale conclusiva (*Report di monitoraggio finale del progetto di ricerca*) in cui siano riportate le attività svolte, i risultati conseguiti e le competenze sviluppate dai singoli assegnisti. Tale relazione dovrà evidenziare il ruolo ed il coinvolgimento dell'assegnista nella direzione scientifica del progetto e le azioni poste in essere per la valorizzazione del loro operato. A tale relazione dovranno essere allegate le relazioni finali degli assegnisti sulle attività da questi svolte nell'ambito del progetto. In queste ultime dovranno essere indicati esplicitamente gli estremi di tutte le pubblicazioni dell'assegnista e i risultati di ricerca originati dal progetto di ricerca ottenuti;
20. E' tenuto a presentare a conclusione di tutti i progetti (standard e strategici) facenti parte di un programma d'intervento, un relazione conclusiva (*Report di Programma di intervento finale*) in cui siano evidenziate le attività complessivamente svolte, i progetti di ricerca conclusi, i risultati conseguiti e le competenze sviluppate dai singoli assegnisti;

Art. 4

Rendicontazione finale.

Composizione del dossier di rendiconto finale e documenti giustificativi da presentare

La voce di costo indicata nel PED di ciascun progetto è soggetta a rendicontazione a costi reali.

La documentazione giustificativa di spesa da presentare, in copia conforma all'originale e con apposto il timbro di imputazione FSE risulta essere la seguente:

“B.2.4.13 Borse di studio - Cedolini o buste paga mensili nominative per ciascun assegnista. Documento attestante il pagamento periodico del cedolino/busta paga. F24 relativo al versamento delle ritenute di legge. Documento attestante il pagamento degli F24”

Il dossier di rendiconto presentato alla Regione Toscana dovrà essere composto da:

- scheda finanziaria di rendiconto del programma d'intervento validata sul sistema informativo FSE, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore;
- report di Programma di intervento finale;
- per ciascun progetto (strategico e standard) dovrà essere presentato:
 1. tabella contenente l'elenco dei giustificativi di spesa, con l'indicazione per ciascun assegnista degli estremi del documento di spesa rendicontato, della quietanza di pagamento e dei relativi importi;
 2. copia conforme dei giustificativi di spesa organizzata e ordinata con visibile il timbro di imputazione al FSE;
 3. prospetto riepilogativo degli F24 presentati in cui siano esplicitati gli oneri fiscali e previdenziali versati per singolo assegnista per periodo di riferimento;
 4. Report di monitoraggio finale del progetto di ricerca, comprensivo delle relazioni

dei singoli assegnisti del progetto.

Art. 5

Spese ammissibili e Piano economico di dettaglio (PED)

Gli assegni di ricerca hanno un importo annuo pari a euro 27.000,00 al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali. Nel caso in cui l'assegno abbia un importo annuale superiore a 27.000,00 euro, la parte eccedente tale importo è completamente a carico del soggetto attuatore.

I soggetti attuatori dovranno presentare il preventivo dei loro Programmi di intervento, secondo il modello PED, imputando le spese alle seguente unica voce di costo ammissibile: B.2.4.13 "Borse di studio, assegni di ricerca".

Art. 6

Sistema contabile

I giustificativi di spesa e la restante documentazione contabile, nonché tutta la documentazione amministrativa di progetto andrà organizzata, conservata ed esibita con riferimento al singolo programma di intervento in base al principio delle contabilità separate di cui al Reg CE 1303/2013, attraverso una specifica codificazione che renda possibile la rappresentazione dei movimenti contabili relativi ai singoli progetti finanziati dalla Regione Toscana nell'ambito dei documenti contabili generali del soggetto.

Art. 7

Modalità di erogazione del finanziamento

Gli assegni di ricerca sono coperti per il 50% dal Fondo sociale europeo, per il resto (cofinanziamento) da altri fonti di provenienza esterna alla Regione e/o alla UE.

Il finanziamento al 50% è concesso a copertura esclusiva delle somme erogate dai soggetti attuatori ai giovani ricercatori per l'assegno periodico, opportunamente documentate e quietanzate, della durata biennale o triennale dell'importo di 27.000,00 euro annui al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali.

Il finanziamento del programma di intervento a ciascun soggetto attuatore viene erogato, secondo tempi e modalità di seguito indicati:

- a) Anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico approvato dopo la stipula della convenzione e dietro presentazione della richiesta di anticipo;
- b) Successivi rimborsi trimestrali delle spese quietanzate fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto a), a condizione che il soggetto beneficiario stesso abbia provveduto all'inserimento delle spese per le quali richiede il rimborso nel sistema informativo regionale del FSE e abbia presentato tramite PEC la relativa richiesta all'Amministrazione regionale entro i termini comunicati;
- c) Erogazione del saldo previa consegna da parte del soggetto attuatore alla Regione del rendiconto finale, dell'inserimento telematico da parte del soggetto attuatore dei dati fisici e finanziari relativi alla chiusura del progetto e della verifica del rendiconto da parte dell'amministrazione regionale.

Le erogazioni finanziarie saranno effettuate entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

I finanziamenti indebitamente ricevuti dai soggetti attuatori saranno oggetto di recupero da parte della Regione incrementati degli interessi calcolati in base alla normativa in vigore a chiusura dell'operazione.

Art. 8

Varianti alle attività di ricerca e sulla rete

Eventuali modifiche delle attività di ricerca facenti parte dei progetti devono essere richieste alla Regione con adeguata motivazione e congruo anticipo e il Dirigente Responsabile potrà concederle purché siano garantiti i medesimi risultati, requisiti e competenze richieste per il loro raggiungimento;

La composizione della rete non può essere modificata salvo preventiva richiesta adeguatamente motivata che può essere autorizzata dal Dirigente Responsabile purché la modifica non incida sulle caratteristiche e i requisiti ritenuti rilevanti ai fini della ammissibilità e/o valutazione delle proposte progettuali.

Art. 9

Interruzione e sospensione dell'assegno

Nel caso in cui gli assegni siano interrotti anticipatamente e nuovamente attribuiti per la parte di vita residua ad altri destinatari, il termine per l'esecuzione delle attività potrà essere prorogato al più di 3 mesi.

Non potranno essere attribuiti a nuovo destinatario gli assegni con vita residua inferiore a 12 mesi per la linea A e inferiori a 18 mesi per la Linea B.

I nuovi assegnatari dovranno essere individuati scorrendo la graduatorie delle selezioni inizialmente realizzate dai soggetti beneficiari e dalle loro articolazioni interne per l'attribuzione degli assegni di ricerca, oppure, nel caso in cui la graduatoria fosse esaurita, previo espletamento di una nuova procedura di selezione pubblica secondo le modalità indicate all'art. 21 del bando di cui al dd. RT 1514/2017 e ss.mm.ii.

Qualora l'interruzione dell'assegno sia dovuto alla rinuncia del titolare della stesso, il soggetto attuatore è tenuto a richiedere all'assegnista rinunciatario e trasmettere alla Regione una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione.

In caso di sospensione il soggetto attuatore deve darne comunicazione alla Regione indicando la durata del periodo di sospensione, la data prevista per la ripresa delle attività e la conclusione del percorso. Al fine del mantenimento dell'assegno a copertura del periodo successivo alla ripresa dell'assegno, la Regione deve autorizzare la suddetta sospensione.

Nel caso di congedo per maternità, di congedo per malattia e nelle fattispecie di astensione si fa riferimento a quanto previsto all'art. 22 comma 6 della Legge 240 del 30/10/2010. In particolare nei periodi di assenza dovuti a maternità, ai sensi del decreto ministeriale del 12/07/2007, l'assegno di ricerca deve essere sospeso prorogando la sua durata per un periodo pari a quello della sospensione e comunque fino a un massimo di 6 mesi.

Art. 10

Rinuncia del soggetto attuatore

Qualora il soggetto attuatore intenda rinunciare all'attuazione del programma d'intervento o di uno dei

progetti facenti parte di esso, dovrà darne comunicazione motivata ed immediata alla Regione mediante PEC, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti a titolo di acconto, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme precedentemente erogate calcolati secondo la normativa in vigore alla chiusura dell'operazione.

Art. 11

Modalità di selezione dei destinatari

I soggetti beneficiari o le loro articolazioni interne individuano, i giovani laureati e dottori di ricerca destinatari degli assegni mediante apposita procedura di selezione, avviata successivamente alla concessione del finanziamento, fra quanti presentino le caratteristiche di cui all'articolo 6 del bando di cui al dd. 1514/2017 e ss.mm.ii, senza limiti di nazionalità e nel rispetto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità.

La selezione dei destinatari è realizzata mediante procedure di evidenza pubblica per le quali il soggetto attuatore è chiamato a garantire la massima pubblicità nei confronti della potenziale utenza e la dovuta trasparenza nelle procedure.

Le procedure adottate dovranno prevedere non meno di 30 giorni fra la data di pubblicazione del bando di selezione e il termine per la presentazione delle candidature.

Gli avvisi pubblici dovranno prevedere l'indicazione dei loghi dei soggetti finanziatori (UE, Stato, Regione, FSE e Giovanisi); l'indicazione della normativa comunitaria e nazionale regionale di riferimento; il rispetto della DGR 534/2006 relativa all'inclusione dei parametri di genere nei bandi regionali; il rispetto delle indicazioni previste dalla DGR 635/2015 per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività con particolare riferimento a modalità e criteri di selezione trasparenti e modalità di divulgazione del bando.

La Regione verificherà l'attinenza dei sopracitati avvisi pubblici alle norme indicate nel paragrafo precedente. Nel caso in cui si dovessero riscontrare gravi difformità o mancanze la Regione si riserva la facoltà di non riconoscere gli importi degli assegni attribuiti con tali procedure.

I destinatari degli Assegni di Ricerca dovranno essere coerenti con i profili individuati nei progetti di ricerca proposti.

Per la selezione dovranno richiedere che i candidati:

- 1) presentino un progetto di formazione-apprendimento-ricerca nel quale indichino in modo dettagliato le acquisizioni e il percorso di crescita professionale che intendono realizzare con la partecipazione al progetto di ricerca per il quale è bandito l'assegno (gli assegni);
- 2) presentino il proprio curriculum vitae, con il dettaglio documentato del percorso di studi, delle esperienze di ricerca, e dei risultati raggiunti (pubblicazioni; brevetti; ecc.);
- 3) partecipino ad un colloquio volto a verificare l'attitudine, la motivazione e la preparazione per partecipare al progetto di ricerca per il quale è messo a bando l'assegno (gli assegni).

I soggetti beneficiari e le loro articolazioni interne selezioneranno i destinatari in base ai seguenti parametri di valutazione:

- a) coerenza tra il progetto di formazione-apprendimento-ricerca proposto e il progetto di ricerca per il quale è posto a bando l'assegno/gli assegni;
- b) coerenza del curriculum vitae, del percorso di studi e delle esperienze di ricerca effettuate rispetto al profilo competenziale richiesto dal progetto di ricerca per il quale è posto a bando l'assegno/gli assegni;
- c) titoli di studio conseguiti e numerosità e qualità dei risultati di ricerca conseguiti (pubblicazioni, brevetti ecc);
- d) voto conseguito nel colloquio.

Il punteggio assegnato ai candidati in base alle voci b) e c) sopra riportate dovrà rappresentare non meno del 60% del punteggio totale conseguibile.

Per quanto non previsto, i soggetti attuatori faranno riferimento ai propri regolamenti interni in materia

di assegni di ricerca ed a quanto previsto dalla normativa nazionale.

Art. 12

Inosservanza degli impegni

In caso di inosservanza degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Regione diffiderà il soggetto attuatore affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate, e, nei casi più gravi, potrà disporre la sospensione dei finanziamenti indicando un termine per sanare l'irregolarità. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto attuatore abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revocherà il finanziamento pubblico e il soggetto attuatore sarà obbligato alla restituzione, dei finanziamenti ricevuti secondo le modalità comunicate dalla Regione, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme erogate, calcolati secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione.

Art. 13

Diritti sui risultati delle attività

Il soggetto attuatore si impegna, anche per conto degli altri soggetti partecipanti alla rete e in accordo con i soggetti titolari, a comunicare alla Regione i risultati delle attività di ricerca ai fini della loro valorizzazione, divulgazione e disseminazione.

Inoltre le modalità di divulgazione e disseminazione dovranno essere concordate fra regione Toscana e soggetto attuatore.

Art. 14

Informazione e pubblicità

I soggetti attuatori devono attenersi al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, sono inoltre tenuti a garantirne la massima pubblicità e diffusione degli Avvisi pubblici per il reclutamento dei beneficiari degli assegni di ricerca.

Ogni pubblicazione inerente le attività di ricerca ed i risultati della ricerca, in qualunque forma, deve recare l'indicazione del determinante contributo regionale a valere sul Programma Operativo Regionale finanziato dal FSE e riportare il logo dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Toscana e del POR FSE 2014-2020.

Art. 15

Rinvio all'avviso e alla domanda di partecipazione

Per quanto non espressamente enunciato nella presente Convenzione si rimanda a quanto previsto nell'Avviso pubblico e nella domanda di partecipazione presentata dal soggetto attuatore.

Art. 16

Tutela privacy

I dati dei quali la Regione entra in possesso a seguito dell'applicazione della presente convenzione vengono trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs 196/03;

Art. 17

Responsabile del procedimento

Il responsabile del Procedimento è il dirigente del settore "Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca" della Direzione "Cultura e ricerca" della Regione Toscana;

Art. 18

Esenzione di imposta

La presente convenzione è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Toscana
Il Dirigente del Settore DSU e sostegno alla ricerca
Dott. Lorenzo Bacci

Per il soggetto attuatore
Il/La Legale Rappresentante
